

IL PRESIDENTE

321

5 SET. 2011

**AI FIDUCIARI DEGLI  
UFFICI DI CORRISPONDENZA**

**AI COMPONENTI DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**AI COMPONENTI DEL  
CONSIGLIO GENERALE**

**AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI  
DEL COLLEGIO SINDACALE**

**ALLA FNSI E ALLE ASSOCIAZIONI  
REGIONALI DI STAMPA**

**ALL'ORDINE NAZIONALE E  
AGLI ORDINI REGIONALI**

**ALLA CASAGIT E ALLE  
CONSULTE REGIONALI**

Cari colleghi,

in queste ore si sono diffuse notizie di vario segno in merito ad un ipotetico accorpamento degli Enti di previdenza presso l'Inps.

Con questa nota è mia intenzione fugare ogni preoccupazione rispetto al destino dell'Inpgi e degli Enti previdenziali privatizzati, vista l'inequivocabile stesura della norma che parla di "previdenza pubblica", escludendo il perimetro delle Casse aderenti all'Adepp.

D'altro canto, gli Enti oggetto di accorpamento sono esplicitati nella nota tecnica in modo inequivocabile.

Con l'occasione vi trasmetto il testo originale approvato dalla Commissione Bilancio del Senato.

Cordialmente

Andrea Camporese

## 01.1 (Testo 2)

All'articolo 1, premettere il seguente:

### «Art. 01.

(Revisione integrale della spesa pubblica)

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un **programma** per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il **programma** prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per **l'integrazione operativa** delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro **tendenziale** concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, **l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica**, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. **Il programma**, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche **al fine di evitare** possibili duplicazioni di strutture ed **implementare** le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate.

2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni **di cui al precedente comma 1**.

3. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze **provvede a definire le modalità della** predisposizione del **programma** di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell'esercizio delle **attività** di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei **costi standard** dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi **costi**, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.

*Conseguentemente, all'articolo 1, premettere al comma 1 i seguenti commi:*

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, **nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 della presente legge**, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, **fino all'1 per cento** per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte **fino all'1,5 per cento**. **Nella medesima misura prevista dal periodo precedente**, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di **parte corrente e di conto capitale**, sono ridotte **fino allo 0,5 per cento** per ciascuno dei due anni **e per gli anni 2014, 2015 e 2016** la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel **rendiconto** dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, **come approvato** nella **apposita** risoluzione parlamentare.

1-bis. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. **La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui**

**all'articolo 21, comma 6, della citata legge n.196 del 2009. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. È soppresso il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011.**

**1-ter.** Il Governo **adotta misure intese a consentire che** i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO